

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE N° 663 DEL 15 SETTEMBRE 2017  
composto da N° 3 pagine

**DISCIPLINARE DI CONVENZIONE TRA L'ASL VCO E LA CITTA' DI STRESA –  
Piazza Matteotti, 6 – 28838 STRESA PER L'ATTIVITA' CORRELATA ALLA  
RICHIESTA DI VISITE SPECIALISTICHE, ESAMI STRUMENTALI E DI  
LABORATORIO CORRELATE AGLI OBBLIGHI PREVISTI NEL D.LGS N° 81 DEL  
09.04.2008 E RIGUARDANTI LA SORVEGLIANZA SANITARIA IN MATERIA DI  
TUTELA DELLA SALUTE E SORVEGLIANZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

T R A

L'Azienda Sanitaria Regionale ASL VCO, legalmente rappresentata ai fini del presente atto  
dal Direttore Generale dell'ASL VCO Dott. Giovanni Caruso

E


La Città di STRESA – Piazza Matteotti, n. 6 – 28838 STRESA – Codice Fiscale 00201600038  
– legalmente rappresentato ai fini del presente atto dal Dott. Boggi Giovanni, nato a  
Castelnuovo di Garfagnana (LU) il 19/09/1979, Codice Fiscale BGGGNN79P19C236G,  
denominato per il presente atto "Committente".

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1 ) OGGETTO

Oggetto della presente convenzione risultano le visite specialistiche, gli esami strumentali e  
di laboratorio richiesti all'ASL VCO dal Medico Competente della Città di Stresa, al fine di  
ottemperare alle disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008 ai sensi di quanto previsto in tema di  
sorveglianza sanitaria. L'attività sarà espletata da personale medico dell'ASL VCO in  
possesso dei requisiti previsti;

L'attività in questione verrà svolta da personale medico e/o dirigente diverso dalla equipe  
della struttura aziendale medico competente.



## Art. 2 ) MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'ATTIVITA'

L'ASL VCO consente ai Dirigenti medici di svolgere l'attività di cui al precedente articolo sia all'interno dell'espletamento dell'attività istituzionale (per coloro che non hanno optato per il rapporto esclusivo con l'ASL), sia in regime di libera professione intra-moenia nel rispetto, in quest'ultimo caso, delle disposizioni di cui al D.Lgs. 229/99, della convenzione degli Specialisti Ambulatoriali interni nonché della L. 120/07 concernente tra l'altro l'attività libero professionale e del vigente regolamento libero professionale aziendale per i dipendenti e convenzionati interni.

## Art. 3 ) OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Nell'ambito dell'organizzazione dell'attività la mancata presentazione del dipendente all'appuntamento prefissato dall'ASL VCO per gli esami, dovrà essere segnalata entro le 24 ore precedenti l'esecuzione; in caso contrario, senza adeguata giustificazione, la prestazione verrà comunque addebitata al committente.

## Art. 4 ) TARIFFE E COPERTURA ASSICURATIVA

Per tutto quanto sopra esposto il Committente corrisponderà all'ASL VCO, nell'ambito delle disposizioni contenute nella presente convenzione, le tariffe di cui alla deliberazione n. 68 del 2 marzo 2016 avente per oggetto il nuovo tariffario per le prestazioni a pagamento.

## Art. 5 ) FATTURAZIONE

Per tutto quanto citato nella presente convenzione l'ASL VCO emetterà le relative fatture per l'attività prestata (a seguito di idonea certificazione comprovante le prestazioni effettuate). La liquidazione dovrà essere effettuata entro 90 giorni dalla data della fattura; il mancato rispetto dei termini di cui sopra determinerà l'applicazione degli interessi nei termini di legge.

## Art. 6) TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le parti garantiscono che, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. i propri operatori manterranno la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta ed in esecuzione della presente convenzione.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 il Committente e l'ASL rendono noto che i dati che vanno reciprocamente comunicati per la stipula della presente convenzione saranno trattati, anche in forma elettronica, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali e utilizzati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

Sono, comunque, riconosciute al Committente ed all'ASL VCO le facoltà di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.



#### Art. 7 ) DURATA

La presente convenzione ha validità dall'1/5/2017 e fino al 31/12/2017, con possibilità di recesso da parte di ciascuna delle parti interessate, da notificarsi con lettera raccomandata con preavviso di gg. 30. Il rinnovo dovrà essere oggetto di apposito provvedimento delle parti.

#### Art. 8 ) REGISTRAZIONE

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso di uso e le cui spese sono a carico del richiedente.

#### Art. 9 ) IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO



Agli effetti dell'imposta di registro si invoca l'esenzione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al DPR 26.04.86 n° 131.

La presente convenzione è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 - tabella B - allegata al DPR 642/72 così come modificato dal DPR n° 955/92

Letto, approvato e sottoscritto.

Omegna,

**PER L'AZIENDA  
SANITARIA LOCALE VCO  
IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Giovanni GARUSO**



**PER LA CITTA' DI STRESA  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Giovanni BOGGI**

